

**COLLEGIO DI NAPOLI**

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) DOLMETTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALDO ANGELO LORENZO DOLMETTA

Seduta del 29/03/2022

**FATTO**

1.- La ricorrente riferisce di avere stipulato, nel mese di aprile del 2012, un contratto denominato «apertura di credito *revolving* a tempo indeterminato utilizzabile con carta di credito», con disponibilità di fido sino a € 1.000,00. Per assumere che, nell'esecuzione del rapporto, sviluppatasi lungo l'arco di una decina di anni, l'intermediario non si è comportato correttamente.

Ha applicato un tasso di interessi diverso da quello pubblicizzato, si viene a dettagliare. Ha applicato interessi anatocistici. Ha, in via correlata, considerato i versamenti effettuati dalla cliente nella pendenza di rapporto come dei pagamenti, pur questi per contro possedendo una «preminente natura di atti ripristinatori della disponibilità originariamente garantita».

2.- Ne segue – così si richiede – che l'intermediario deve «rimborsare» la somma di € 1.179,06.

Ne segue, altresì, che l'intermediario deve risarcire il danno di natura non patrimoniale che il suo scorretto comportamento ha determinato. Tale danno viene determinato nella misura di € 200,00.

A questi vanno poi aggiunte – ancora si insta - le spese occorse per l'assistenza difensiva, che vengono quantificate in € 500,00.

3.- L'intermediario si oppone alle richieste presentate dalla ricorrente.



«Nessuna norma prevede» - così si precisa - «che il TAE debba essere indicato in contratto, se gli interessi non vengono portati a capitale ... sul quale calcolare i futuri interessi».

Nella specie, il «contratto non prevede alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi e da ciò discende che non vi è alcun obbligo giuridico per la Società convenuta di indicare il TAE nel contratto»: «infatti pagamento infrannuale delle rate e capitalizzazione degli interessi sono concetti diversi».

4.- «A riprova che non sono applicati interessi su interessi» l'intermediario rileva poi che «la modalità di imputazione dei pagamenti ex art. 1194 c.c. esclude dall'origine suddetta ipotesi (calcolo di interessi su interessi)»: «infatti, nel momento in cui le somme versate vanno a coprire prima gli interessi e solo in un secondo momento il capitale, è automaticamente esclusa alla radice la produzione di interessi composti».

Così è avvenuto nel caso del rapporto in questione, si prosegue: sì che va senz'altro confermata la «correttezza dell'imputazione dei pagamenti sul prodotto in oggetto», che nel concreto è stata effettuata.

5.- La detta correttezza esclude in radice – si procede ancora – la stessa eventualità di una problematica di tipo risarcitorio.

In ogni caso, va anche «considerato che l'onere della prova *incumbit ei qui dicit*». «La ricorrente» - precisa allora l'intermediario -, «oltre ad affermare l'esistenza di danni, avrebbe dovuto offrire uno straccio di dimostrazione della loro sussistenza e della loro entità: cosa, tuttavia, non avvenuta».

6.- In sede di repliche, la ricorrente segnala che gli estratti conto inviati dall'intermediario indicano la presenza, nei fatti del rapporto in questione, di calcoli e applicazioni di stampo anatocistico.

Così, ad esempio, avviene – si assume - nell'«addebito ... avvenuto in data 31.10.2012»: «gli interessi calcolati seguendo il saldo banca (quindi quello che capitalizza gli interessi passivi) è pari a € 25,00, mentre quelli ottenuti depennando gli interessi dal saldo ammontano a € 23,86; l'addebito effettivo degli interessi è pari a € 25,02» (così, testualmente, la frase qui ritrascritta). «In pratica, l'importo addebitato (€ 25,02) è identico a quello ottenuto se si capitalizzassero gli interessi».

«Così è per tutti i mesi in cui avviene l'addebito delle competenze. Il 31.12.2002 la banca addebita € 24,20 (dal conteggio capitalizzando gli interessi risultano € 24,33, mentre se si escludono gli interessi la somma da addebitare doveva essere pari a € 22,59).

7.- Quanto poi alla richiesta risarcitoria, la ricorrente segnala che la «Suprema Corte ha esteso la configurabilità del danno non patrimoniale anche alle ipotesi di responsabilità contrattuale (Cass., SS. UU., 11 novembre 2008, n. 26972)» e che, nella specie, la quantificazione del medesimo in € 200,00 possiede natura equitativa.

## DIRITTO

8.- La ricorrente chiede, prima di tutto, che sia accertato il proprio diritto a che l'intermediario le rimborsi le somme percepite illegittimamente, a seguito di non corretti comportamenti circa i conteggi inerenti al debito per interessi e/o ai versamenti ricevuti nel corso di svolgimento del rapporto.

La richiesta è fondata, secondo i termini e limiti che qui in appresso si vengono a illustrare.

9.- Per avviare in modo conveniente l'esposizione, può essere utile ricordare che – secondo quanto ebbe a osservare già la pronuncia di Cass., 17 luglio 1991, n. 7960 – il creditore può trovare «il massimo della tutela» della propria posizione nel «congiunto



disposto degli artt. 1283 e 1194 c.c.», ovvero (e forse meglio) nelle due figure che sono contemplate nel contesto di tali disposizioni.

Nei fatti, l'operatività anatocistica, con il suo portare a capitale il debito per interessi, è in grado di far lievitare in modo esponenziale la misura delle somme complessivamente dovute dal debitore. A sua volta, l'imputazione dei pagamenti a interessi, e non già al capitale, è in grado di ridurre in modo (non meno) potente la portata solutoria dei versamenti che il debitore vada ad effettuare, posto che per l'appunto la sorte capitale, rimasta indifferente al verificarsi dei versamenti, si ripropone identica a base della maturazione dei nuovi interessi. Con la conseguenza che si tratta, in definitiva, di fenomeni tra loro prossimi sotto il profilo dell'effetto pratico che viene a realizzarsi, a detrimento della posizione del debitore.

Tanto più – è anche il caso di aggiungere – che entrambi i fenomeni, nel loro produrre la sostanza degli effetti appena accennata, si manifestano come meccanismi appartenenti a un momento fortemente tecnicistico dell'esperienza giuridica (*sub specie* del diritto delle obbligazioni). In quanto tali, essi risultano difficilmente percepibili sul piano oggettivo – prima ancora che per la quantità, per il tipo di effetti che alla loro applicazione consegue – da chi, quand'anche non consumatore, non posseda una competenza professionale e specifica della relativa materia. Con conseguente, e tuttavia successivo, effetto «sorpresa» per il debitore.

«Sorpresa» che, in sé e per sé, può diventare più forte ancora nel caso in cui l'operatività venga a proporre una congiunta applicazione delle due figure. E così, per esempio, allorché la restituzione del debito sia configurata con capitalizzazione di interessi non ancora scaduti e con imputazione dei versamenti comunque riscossi dal creditore dapprima al pagamento integrale della linea degli interessi e solo dopo all'estinzione della sorte capitale.

10.- Non può stupire, quindi, che l'ordinamento positivo – che pure ammette entrambe le figure – ne contenga le possibili espressioni entro determinati limiti specifici (e, perciò, pure al di là dei vincoli in generale conformanti l'operare dell'autonomia dei privati in sede di contratto e di conseguente rapporto obbligatorio; come anche al di là dei vincoli inerenti al genere dei rapporti obbligatori con consumatori).

Così, nel sistema vigente il patto di capitalizzazione di interessi non scaduti risulta – salvo solo ipotesi affatto eccezionali ed extravaganti (così, nel prestito vitalizio ipotecario) – in sé stesso vietato (molto chiara sul punto è anche la disposizione dell'art. 12, comma 2, lett. b., alinea 1, TUB).

E così il patto di capitalizzazione su interessi scaduti risulta contingentato alle situazioni specificamente indicate nella norma dell'art. 1283 c.c. ovvero limitato, per le imprese che si avvantaggiano dell'«esercizio» autorizzato dell'«attività bancaria» ex art. 120 TUB, dalla peculiare disciplina dettata in questa disposizione (secondo le diverse versioni della disposizione via via succedutesi nel tempo).

11.- Costretto in limiti peculiari è pure, nel vigente ordinamento, il fenomeno dell'imputazione agli interessi prima che al capitale. Che, in sé stessa (per il suo essere ammessa nel sistema, cioè), è figura di forte deroga al principio generale espresso dalla norma dell'art. 1193, comma 1, c.c., per cui l'imputazione del pagamento è frutto di una decisione unilaterale del debitore (per il carattere negoziale dell'atto di imputazione v., ad esempio, Cass., 18 luglio 1991, n. 11014; per il carattere meramente residuale, e cioè «suppletivo», dell'eventuale intervento del creditore v. poi Cass., 5 febbraio 2013, n. 2672, e Cass., 13 dicembre 2005, n. 27405) e va perciò letta in termini non già di estensione, quanto piuttosto di restrizione.

In specie, la detta figura incontra in ogni caso il limite invalicabile del divieto dell'imputazione sfavorevole al debitore, che, ai sensi della norma dell'art. 1195 c.c., risulti



nel concreto comunque effettuata in modo da venire a «sorprendere» quest'ultimo (ovvero, e in alternativa, sia frutto di un artificio, di «dolo» cioè, del creditore imputante).

Incontra altresì il limite - questo pure non valicabile - per cui l'imputazione dei pagamenti agli interessi e non già il capitale necessariamente suppone, nella prospettiva applicativa segnata dalla norma dell'art. 1194 c.c., che tanto la sorte capitale del debito, quanto la linea d'interesse del medesimo siano già liquide ed esigibili nel momento in cui si verificano i versamenti del debitore.

Su questo punto risulta in effetti attestato, e da tempo, l'orientamento della Corte di Cassazione. E non solo - va evidenziato - in punto di lettura generale della norma dell'art. 1194 c.c., ma pure con specifico riferimento ai rapporti obbligatori che seguono a operazioni e prodotti immessi nel mercato dalle imprese bancarie (cfr., con riguardo a quest'ultimo tipo di fattispecie, tra le altre, le pronunce di Cass., 15 febbraio 2021, n. 3858 e di Cass., 26 maggio 2016, n. 10941; per l'enunciazione del principio in generale v. poi, oltre a Cass., n. 11014/12991 richiamata appena più sopra, spec. Cass., 8 marzo 1988, n. 2352; Cass., 1 luglio 1994, n. 6228; Cass., 14 marzo 1996, n. 2115; Cass., 16 aprile 2003, n. 6022; Cass., 27 ottobre 2005, n. 20904; Cass., 20 aprile 2007, n. 9510; Cass., 15 luglio 2009, n. 16448).

12.- Ciò posto in linea generale, il discorso va adesso orientato verso la tematica delle c.d. carte di credito *revolving*, a questo novero appartenendo (si è visto) il contratto a suo tempo concluso tra la cliente ricorrente e l'intermediario resistente, con un rapporto sviluppatosi a muovere dai primi mesi del 2012 e sino a una parte del 2021.

13.- Nell'esperienza di questo Arbitro, della problematica relativa all'eventuale inserimento di un patto di capitalizzazione degli interessi nel contesto del contratto di carta *revolving* si è in modo particolare occupata la decisione del Collegio Napoli, 4 marzo 2016, n. 2059.

Con riguardo al regime di capitalizzazione bancaria in vigore all'epoca - come derivato dagli interventi normativi a cavaliere del nuovo secolo -, tale pronuncia venne senz'altro a confermare l'«indirizzo per cui, con riferimento a operazioni similari a quella oggetto di questa decisione ... non sono da ritenere operanti eccezioni alla portata delle più generale prescrizione di cui all'art. 1283 c.c., con conseguente impossibilità di riportare a capitale la quota di remunerazione già maturata finché non sopravvenga domanda giudiziale o convenzione tra le parti posteriore alla scadenza».

Non constano, invece, decisioni relative al periodo successivo, a correre dal gennaio 2014 sino alla primavera del 2016. Peraltro, è opinione condivisa dei Collegi che, per questo periodo, la disciplina dell'anatocismo bancario si sia compiutamente identificata con quella generale, disposta dall'art. 1283 c.c. (cfr. Collegio di Coordinamento 8 ottobre 2015, n. 7854, nonché, da ultimo, Collegio Palermo, 18 gennaio 2022, n. 1186).

Neppure constano pronunce per il periodo ulteriormente successivo e attualmente vigente (dal secondo trimestre del 2016 in poi).

Ora, è noto che questo regime subordina la possibilità di anatocismo (solo a certe operazioni bancarie e) solo al ricorrere della duplice condizione che la capitalizzazione sia annuale e che il cliente abbia preventivamente autorizzato in modo espresso l'intermediario a portare gli interessi così maturati e divenuto esigibile all'interno di un conto corrente in essere (Collegio Napoli, 17 luglio 2016, n. 6466).

Nel caso qui in esame, tuttavia, il contratto che è stato prodotto (e che, per la verità, risulta privo di una data apposta) non contiene nessun patto di anatocismo, né alcuna dichiarazione autorizzativa da parte del cliente.

14.- Per chiudere il cerchio su questo aspetto, non rimane che rilevare come dall'esame della documentazione prodotta come estratti conto emerga che, nel corso del rapporto, l'intermediario non ha comunque fatto applicazione di conteggi anatocistici.



15.- Lungo questa prospettiva il comportamento dell'intermediario si manifesta, dunque, di segno corretto.

A diverso esito risulta però destinata ad approdare l'analisi che si volga all'altro punto sollevato nel ricorso, come attinente all'imputazione dei versamenti fatti dalla cliente nel corso di svolgimento del rapporto.

16.- In proposito, l'intermediario ha dichiarato di avere fatto senz'altro applicazione del criterio di imputazione che risulta prefigurato nella norma dell'art. 1194 c.c. Secondo quanto pure evidenziano, del resto, le risultanze degli estratti conto prodotti.

A sua volta, nell'ambito del modulo Secci viene previsto che il «consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: - interessi; - spese; - capitale».

17.- Nel contesto dell'operazione concretamente intervenuta tra le parti, che è di carta di credito *revolving*, un simile comportamento non può, tuttavia, ritenersi corretto.

Così come non può stimarsi valida la clausola che intenderebbe, invece, abilitare questo medesimo comportamento.

18.- Risponde a un consolidato orientamento di questo Arbitro che il prodotto «carta di credito *revolving*» è da inquadrare – sotto il profilo «strutturale e tipologico» - nell'ambito della figura dell'apertura di credito in conto corrente (cfr., *ex multis*, Collegio Napoli, 15 maggio 2019, n. 12276; Collegio Bari, 13 dicembre 2021, n. 25045). Si tratta, in effetti, di una «variante» di questa figura generale dell'operatività dell'impresa bancaria (ovvero archetipo del negozio di «concessione di fido»), che viene essenzialmente a caratterizzarsi in ragione delle peculiari modalità di utilizzo del fido (mediante carta, appunto).

Nel caso del contratto che è qui concretamente in esame, il richiamo alla figura dell'apertura di credito è fatto manifestato sin dalla intitolazione del medesimo (: «apertura di credito *revolving* a tempo indeterminato utilizzabile con carta di credito»; cfr. sopra, n. 1).

D'altra parte, l'articolato del relativo testo contrattuale non manca di aggiungere - in piena coerenza con la dichiarata natura *revolving*, e quindi «rotativa», del fido concesso nella specie - che i versamenti effettuati dal cliente «ridurranno il debito e il fido utilizzato».

19.- Posta questa qualificazione (il contratto di carta di credito *revolving* va sussunto nel tipo dell'apertura di credito in conto corrente), i versamenti effettuati dal cliente nel corso del rapporto risultano comunque destinati a coprire non già la linea degli interessi, bensì la sorte capitale del debito in essere (salvo il caso di ripianamento di debito da extrafido; sul punto v., *infra*, nel prossimo n. 21). Perché solo questa imputazione si manifesta consentanea – funzionale - alle caratteristiche cardinali dell'operazione in cui il versamento si viene a inserire.

Su questa linea si sono attestate, in effetti, le decisioni di quest'Arbitro (cfr., tra le altre, le pronunce di Collegio Napoli, 11 agosto, 2011, n. 1716; di Collegio Napoli, 3 aprile 2013, n. 1796; di Collegio Bari, 8 novembre 2017, n. 14201).

20.- Il punto non è solo o tanto – è bene puntualizzare in proposito – che la presenza di una clausola di imputazione agli interessi e non al capitale risulta, nell'ambito di un contratto di apertura in conto corrente (e quindi anche di carta *revolving*), oscura o ambigua o non facilmente comprensibile per il cliente.

Il punto di fondo è, piuttosto, che nel contesto di un fido rotativo il versamento effettuato dal cliente è funzionalmente inteso – come ha insegnato la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. le pronunce citate nell'ultimo capoverso del n. 11, sulla scia della notissima sentenza delle Sezioni Unite, 2 dicembre 2010, n. 2418) – al ripristino della provvista di cui al fido e al conseguente riutilizzo di quest'ultimo.

Senza medi di sorta, dunque, il versamento si dirige verso l'ulteriore svolgimento del rapporto, secondo i termini propri dell'operazione economica consegnata dal contratto che



è stato concluso dalle parti (prima della chiusura del rapporto – nota Cass. n. 3858/2021 – si può al più discorrere di «credito eventuale» dell'intermediario, posto che lo stesso «potrebbe anche non sussistere all'atto della chiusura del conto»). Com'è evidente, imputare il versamento in corso di rapporto alla linea degli interessi significherebbe mettere il rapporto medesimo sopra un binario morto.

21. Tutto ciò, naturalmente, sin quando il versamento del cliente non viene a ripianare un debito da extrafido. Ché, in quest'ultima evenienza, il versamento non viene a ripristinare nessuna provvista, ma va ad estinguere un debito che, in quel momento, risulta scaduto ed esigibile.

Nel rapporto di carta *revolving*, che qui direttamente interessa, peraltro, non sono state evidenziate delle situazioni di sconfinamento.

22.- Non può essere accolta, per contro, la domanda risarcitoria pure svolta dalla ricorrente. Questa, nei fatti, risulta meramente allegata e, cioè, sprovvista dell'indicazione di un qualunque indizio o segnale di danno che sia stato provocato dallo scorretto comportamento dell'intermediario.

E' noto, del resto, come l'ordinamento vigente non conosca una regola di danno c.d. *in re ipsa*.

23.- In ragione della complessità delle questioni sollevate dalla ricorrente, il Collegio ritiene di riconoscere a questa un rimborso per le spese di assistenza difensiva, che si quantifica nella misura di € 200,00.

#### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione dei versamenti effettuati nel corso del rapporto, imputando al ripristino della provvista le somme indebitamente contabilizzate a titolo di interesse nei sensi di cui in motivazione.**

**Dispone altresì il ristoro delle spese di assistenza difensiva nella misura equitativamente stabilita di € 200,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO